

ASSENZE per MALATTIA

Per tutto il personale della scuola, la fonte di riferimento è principalmente l'art. 17 del C.C.N.L. 2006 - 2009.

E' opportuno esaminare la misura delle assenze per malattia di cui si può usufruire; l'art. 17 sopra citato fissa in **18 mesi** nell'ultimo **triennio** il limite massimo di tale assenze.

Infatti esso così testualmente stabilisce: *“Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di **diciotto mesi**. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi **nel triennio precedente**”.*

Si ricorda inoltre che il trattamento economico dei **18 mesi** nell'ultimo triennio è il seguente:

- ✓ 270 giorni (**9 mesi**) ⇒ retribuzione al 100%
- ✓ 90 giorni (**3 mesi**) ⇒ retribuzione al 50%
- ✓ 180 giorni (**6 mesi**) ⇒ retribuzione al 30%

Per calcolare la totalizzazione dei giorni di assenza di malattia nel **triennio** di un dipendente, e quindi definire il relativo trattamento economico da applicare all'**ultimo** evento morboso, nella concezione che il triennio è un arco di tempo mobile che man mano e dinamicamente procede come lo scorrere del tempo, si sommeranno tutti i giorni di malattia verificatesi dall'inizio dell'ultimo evento morboso a ritroso negli ultimi tre anni.

Esempio:

per un dipendente che inizi un nuovo (ultimo) episodio morboso il **10/03/2014**, dovranno essere sommati tutti i giorni di malattia dal **11/03/2011** al **10/03/2014** per definire il relativo limite massimo di tale assenza e il corrispondente trattamento economico.